



Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari

Ai Sigg.ri Questori di BARI-FOGGIA-BAT
Ai Sig.ri Comandanti Provinciali Carabinieri di BARI-FOGGIA-BAT
Ai Sig.ri Comandanti Provinciali Guardia di Finanza di BARI-FOGGIA-BAT
Ai Sig.ri Comandanti Gruppo Carabinieri Forestale di BARI-FOGGIA
(con preghiera di diramare ai comandi/uffici periferici)

Al Sig. Comandanti delle Capitanerie di Porto di BARI-MOLFETTA-BARLETTA-MANDFREDONIA
Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote PG presso le Procure di BARI-FOGGIA-TRANI
Al Sig.ri Responsabili dell'Aliquote PG presso la Procura per i Minorenni di BARI
Al Sig. Comandante della Polizia Metropolitana di BARI
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale di BAT-FOGGIA
Al Sig. Direttore ARPA Puglia
Ai Sig.ri Comandanti Polizia Locale dei COMUNI delle Province di BARI-FOGGIA-BAT

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'ABBANDONO E AL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI.

(art. 255, c. 1° D.Lgs. 152/06, come modificato dall'art. 6 ter del D.L. 105/23)

Il d.l. 105/2023, come convertito in legge 137/2023, ha modificato l'art. 255, comma primo, d.lgs. 152/2006 (di seguito T.U.A., testo unico ambientale) che oggi prevede:

"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio" .

La condotta prevista come illecito penale è dunque quella di chi *"abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee"*:

- a) in violazione delle disposizioni dell'art. 192, commi 1 e 2 ⁽¹⁾;
- b) in violazione delle disposizioni dell'art. 226, comma 2 ⁽²⁾;

¹ Vi si prevede: *"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee."*

c) in violazione delle disposizioni dell'art. 231, commi 1 e 2 ⁽³⁾.

L'ambito di applicazione di questa previsione sembra sovrapporsi a quello di altre norme, sicchè il proposito di questa direttiva è A) di sintetizzare un quadro degli illeciti in caso di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti; B) di tracciare un percorso di applicazione della disciplina di cui agli artt. 318 bis e ss. T.U.A. a questa fattispecie.

A) Il quadro di sintesi è oggi, nella interpretazione data da questi Uffici, il seguente:

- a) qualora siano depositati rifiuti (o materie di qualsiasi specie) su strade o loro pertinenze (ovvero comunque siano insudiciate o imbrattate strade e loro pertinenze) è configurabile l'illecito amministrativo di cui all'art. 15, comma 3, codice stradale con riferimento alla lett. f) dello stesso articolo⁴, sempre che non sia configurabile la fattispecie di cui all'art. 256 comma 2 (cfr. *infra*);
- b) qualora sia insozzata la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento è configurabile l'illecito amministrativo di cui all'art. 15, comma 3 bis, codice stradale con riferimento alla lett. f bis dello stesso articolo 15, ⁽⁵⁾ sempre che non sia configurabile la fattispecie di cui all'art. 256 comma 2 (cfr. *infra*);
- c) qualora siano abbandonati rifiuti di piccolissime dimensioni (*quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare*) sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi in violazione dell'art. 232 ter T.U.A. è configurabile l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 comma 1 bis, prima parte, T.U.A.⁶. L'elencazione riportata nell'art.232 ter non è chiaramente esaustiva e, quindi, potranno essere ricondotte a questa fattispecie le ipotesi di dimensioni contenute del rifiuto abbandonato;
- d) Qualora siano abbandonati mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi in violazione dell'art. 232 bis T.U.A., è configurabile l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 comma 1 bis, seconda parte, T.U.A.;

² Vi si prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4."

³ Vi si prevede: "1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro."

⁴ "3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102". La lett. f) include tra gli atti vietati "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze".

⁵ "3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866". La lett. f bis) include tra gli atti vietati: "insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento".

⁶Art. 255, co.1-bis. "Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".

- e) **qualora siano abbandonati rifiuti di non piccolissime dimensioni e non mozziconi di prodotti da fumo da parte di un soggetto non titolare di impresa o responsabile di ente e l'abbandono non avvenga su strada o pertinenze o da veicolo, sarà configurabile l'illecito penale di cui all'art. 255, comma 1, T.U.A.⁷.** Non costituisce abbandono l'erroneo conferimento del rifiuto al sistema di raccolta;
- f) **qualora l'abbandono o il deposito incontrollato siano commessi da titolare di impresa o responsabile di ente è configurabile, senza che alcuna variazione derivi dalla modifica di cui all'art. 255 comma 1, l'illecito penale di cui all'art. 256 comma 2, T.U.A.⁸.**

Un più ampio approfondimento richiederebbe il tema dell'abbandono di veicoli: è in ogni caso orientamento di questi Uffici che l'abbandono di veicoli non possa essere ricondotto alla generale fattispecie di cui agli artt. 13, comma 2, in relazione all'art. 5, comma 1, d.lgs. 209/2003 che, in modo generale, disciplina la corretta gestione del veicolo destinato alla demolizione. Peraltro, lo stesso art. 255 comma 1 contempla tra le violazioni penalmente rilevanti per il caso di abbandono l'art. 231, che concerne proprio le modalità di consegna dei veicoli da demolire.

B) Ciò premesso, per l'illecito penale di cui all'art. 255, comma 1, è sempre possibile formulare le prescrizioni di cui agli artt. 318 bis T.U.A. (salvo che dalla condotta sia derivato un danno o pericolo di danno ad una risorsa paesaggistica, ambientale o urbanistica protetta, mentre non rilevano danni o pericolo di danno se la risorsa danneggiata o minacciata non sia protetta), anche se i rifiuti siano pericolosi.

Per l'illecito penale di cui all'art. 256, comma 2, invece è possibile formulare prescrizioni ex artt. 318 bis e ss., nel caso in cui i rifiuti siano non pericolosi.

In considerazione della modifica dell'art. 318 ter, comma 4 bis, T.U.A., la polizia giudiziaria che normalmente svolge anche controlli e/o vigilanza in materia ambientale (CC Forestali, CC del Comando Tutela Ambientale, Guardia Costiera, Servizio di vigilanza ambientale Regionale, Polizia Metropolitana o Provinciale, Aliquote delle Polizie Locali, etc.) potrà asseverare la propria prescrizione, quando non si tratti di casi complessi. Non occorre, in sostanza, che l'asseverazione venga effettuata da un organo terzo: l'attuale formulazione del comma 4 bis dell'art. 318 bis presuppone la possibilità che vi siano casi in cui lo stesso organo accertatore proceda a asseverazione.

Potrà procedersi ad asseverazione da parte dei servizi di P.g. sopra indicati nei casi non complessi di abbandono, tali intendendosi gli abbandoni di rifiuti solidi (quindi, non liquidi) non pericolosi e agevolmente rimovibili, quando a seguito della loro asportazione non residui traccia sul suolo.

⁷ "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio"

⁸ "2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2."

La prescrizione (auto)asseverata sarà impartita immediatamente così che possa, se possibile, constatarsi subito l'ottemperanza della prescrizione, almeno con riferimento ai casi di cui all'art. 255 co.1.

D'altronde, si tratta di casi appunto non complessi nei quali l'indagato ha tutto l'interesse a creare le premesse per l'estinzione del reato.

Va, infine, precisato che si è richiesto ad Arpa Puglia, come già avvenuto in passato, la disponibilità ad asseverare *ex ante* ipotesi di prescrizioni da formulare nei casi più semplici e frequenti.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
Leonardo Leone de Castris

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Roberto Rossi

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
Ludovico Vaccaro

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Renato Nitti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari
Ferruccio de Salvatore